

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**318 / 2024 del 11/07/2024**

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SETTE LAGHI PER IL PERSONALE DA ADIBIRE ALLA STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO (SRC) PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SETTE LAGHI PER IL PERSONALE DA ADIBIRE ALLA STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO (SRC) PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

CONSIDERATO che AREU nell'ambito delle funzioni ad essa assegnate assicura, altresì, l'indirizzo e il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione;

DATO ATTO che con D.G.R. IX n. 3825 del 25.07.2012, è stata istituita la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) che si configura, all'interno di AREU, come un' articolazione atta a promuovere e monitorare la qualità e la sicurezza delle attività trasfusionali, il buon uso del sangue, lo sviluppo di sistemi di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione trasfusionale e lo sviluppo della rete informativa trasfusionale regionale. In relazione a tale attività, la SRC costituisce il riferimento istituzionale per il Centro Nazionale del sangue e coordina la Conferenza Scientifica dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale ed Ematologica, supportando, altresì, le strutture ospedaliere della Regione Lombardia nell'attività di monitoraggio ed uso appropriato del sangue e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue nella promozione e sviluppo della donazione;

ATTESO che, nell'ambito delle funzioni sopra assegnate, AREU con precedenti provvedimenti deliberativi e, in ultimo, la deliberazione n. 16 del 25.01.2023, ha acquisito, tramite convenzione con l'ASST Sette Laghi, il personale da adibire allo svolgimento delle funzioni in capo alla SRC, secondo la seguente consistenza/qualifica professionale:

- ♣ Personale amministrativo: n. 2 unità (100%);
- ♣ Personale del ruolo dirigente sanitario non medico: n. 1 Biologo (30%);
- ♣ Personale tecnico di laboratorio: n. 1 unità (100%)

CONSIDERATO l'articolo 15, comma 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune", e che è di comune interesse delle pubbliche amministrazioni in parola collaborare al fine di garantire il supporto all'AREU per le funzioni in capo alla SRC regionale;

VALUTATA, pertanto, la necessità di AREU di proseguire il richiamato rapporto convenzionale, il cui testo è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per disciplinare l'acquisizione delle professionalità sopra citate al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni in capo alla SRC;

DATO ATTO che:

- ♣ AREU con prot. AREU n. 28288 del 13.12.2023 ha manifestato all'ASST Sette Laghi il proprio interesse al rinnovo del rapporto convenzionale in essere, in scadenza al 31.12.2023;
- ♣ le Parti, con note prot. n. 7218/2024, 9796/2024, 13845/2024 e 18460/2024 hanno concordato il testo definitivo della convenzione da rinnovare;

DATO, ALTRESÌ, ATTO che la predetta convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione ed ha scadenza al 31.12.2024, con esclusione del tacito rinnovo e fatti salvi i rapporti intercorsi a decorrere dal 01.01.2024;

CONSIDERATO che il personale adibito, dipendente dell'ASST, è coordinato, limitatamente allo svolgimento dei detti compiti e alla percentuale sopra definita, dal Responsabile della SRC di AREU;

ATTESO che per le attività oggetto della convenzione AREU:

- ♣ si impegna a corrispondere all'ASST, a titolo di rimborso, gli emolumenti stipendiali (inclusi gli oneri riflessi e IRAP) del personale adibito alla SRC, nonché ogni eventuale rimborso relativo a missioni necessarie per l'espletamento del servizio, nei limiti di quanto determinato dalla vigente legislazione;
- ♣ provvede a rimborsare all'ASST quanto indicato al capoverso precedente, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso (fattura o altra idonea documentazione);

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con ASST Sette Laghi, avente ad oggetto

l'acquisizione della professionalità del personale da adibire allo svolgimento delle funzioni attribuite alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) di AREU, secondo la seguente consistenza/qualifica professionale:

- Personale amministrativo: n. 2 unità (100%)
 - Personale del ruolo dirigente sanitario non medico: n. 1 Biologo (30%);
 - Personale tecnico di laboratorio: n. 1 unità (100%);
2. di dare atto che la predetta convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione ed ha scadenza al 31.12.2024, con esclusione del tacito rinnovo e fatti salvi i rapporti intercorsi a decorrere dal 01.01.2024;
 3. di dare atto che per le attività oggetto della convenzione, AREU:
 - si impegna a corrispondere all'ASST, a titolo di rimborso, gli emolumenti stipendiali (inclusi gli oneri riflessi e IRAP) del personale adibito alla SRC, nonché ogni eventuale rimborso relativo a missioni necessarie per l'espletamento del servizio, nei limiti di quanto determinato dalla vigente legislazione;
 - provvede a rimborsare all'ASST quanto indicato al capoverso precedente, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso (fattura o altra idonea documentazione);
 4. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU, per l'intera durata della convenzione, sono stimati per € 150.000,00 da contabilizzare nel Bilancio di esercizio dell'anno 2024 al conto n. 30.20.24.15 ("Costi per attività emotrasfusionale da ATS/ASST/FONDAZIONI della Regione") della contabilità dell'Agenzia;
 5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
 6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

	<p align="center">CONVENZIONE PER IL PERSONALE DA ADIBIRE ALLA STRUTTURA REGIONALE DI</p>	
	<p align="center">COORDINAMENTO PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI</p>	<p>Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.</p>
	<p align="center">TRA</p>	<p>Imposta di bollo pari a € 32,00.</p>
	<p>l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (già Azienda Regionale Emergenza</p>	<p>Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.</p>
	<p>Urgenza- di seguito per brevità AREU), con sede legale in Milano Viale Monza 223,</p>	<p>Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11-01-2021</p>
	<p>C.F./P.IVA 11513540960, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dott.</p>	
	<p>Massimo Lombardo, di seguito nominata AREU;</p>	
	<p align="center">E</p>	
	<p>l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, con sede legale in Varese, Viale</p>	
	<p>Borri, 57 – P. IVA n. 03510050127 rappresentata per la firma del presente atto dal</p>	
	<p>Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Clara Pelliccia, a ciò delegata</p>	
	<p>dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0000316 del</p>	
	<p>2.1.2024, di seguito nominata ASST;</p>	
	<p align="center">PREMESSO</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • che con Legge n. 219/2005 sono stati individuati i principi cui le Regioni debbono 	
	<p>attenersi nell'individuazione delle strutture e degli strumenti necessari per garantire il</p>	
	<p>coordinamento interregionale e intraregionale delle attività trasfusionali dei flussi di</p>	
	<p>scambio e di compensazione;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • che la Regione Lombardia, con DGR n. VIII/6994 del 02.04.2008 di attivazione di 	
	<p>AREU, ha attribuito all'AREU al punto 7 lettera J l'organizzazione e gestione del</p>	
	<p>coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali e dei flussi di</p>	
	<p>scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti prevedendo il progressivo</p>	
	<p>trasferimento delle funzioni del Centro Regionale di Coordinamento e</p>	
	<p>Compensazione (CRCC);</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • che la DGR n. 937/2010 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio 	

sanitario regionale per l'esercizio 2011", all'allegato n. 2, paragrafo Azienda Regionale Emergenza Urgenza, prevede che in attuazione del disposto della DGR n. 10804/2009 e della DGR n. 6994/2008 (punto 7 lettere J e K del deliberato), a partire dal Bilancio 2011 l'AREU completerà il passaggio di funzioni in materia di CRCC in raccordo con l'Azienda sanitaria ad oggi coinvolta e con la Direzione Generale Sanità. Le relative risorse saranno assegnate con decreto della Direzione Generale Sanità all'AREU previa riduzione delle assegnazioni all'Azienda sanitaria interessata.

- che la Legge Regionale 03.08.2011 n. 11 ha modificato il comma 1 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 ("Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"), come modificata dalla L.R. n. 23/2015; da ultimo, l'art. 11 co. 1 lett. a) L.R. 22/2019 ha modificato l'art. 16 della L.R. 33/2009, prevedendo che l'Agenzia "assicura il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati";
- che le DD.G.R. 2701/2019 e 4078/2020 hanno affidato all'AREU il coordinamento intraregionale delle attività trasfusionali e il coordinamento intraregionale ed interregionale dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
- che la DGR n. IX/3825 del 25.07.2012 "aggiornamento dei ruoli e delle funzioni delle strutture che costituiscono il sistema trasfusionale regionale" ha recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 13 ottobre 2011 che, nel rispetto dell'autonomia della programmazione e dell'organizzazione regionale delle attività sanitarie, delinea il ruolo e le funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento delle attività trasfusionali (SRC), in sostituzione dei CRCC, prevedendo, nell'allegato n. 2, che la SRC in Regione Lombardia è una Struttura inserita nell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'AREU e l'ASST per l'utilizzo di personale da adibire allo svolgimento delle funzioni in capo al SRC, ad esclusione della figura del Responsabile disciplinata con apposito separato atto.

Art. 3 Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e resterà in vigore sino al 31.12.2024, con esclusione del tacito rinnovo e fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti a fare data dall'01.01.2024. Gli eventuali rapporti pregressi intervenuti tra le parti saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto.

Alla scadenza del termine convenuto, le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza tra l'AREU e l'ASST.

Entrambe le Parti potranno recedere dalla convenzione con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata pubblicato sui rispettivi siti Internet aziendali.

Art. 4 Risorse umane

Al fine dell'espletamento del servizio la dotazione organica del personale viene individuata nella seguente consistenza:

- Personale amministrativo: n. 2 unità (100%);
- Personale del ruolo dirigente sanitario non medico: n. 1 Biologo (30%);

- Personale tecnico di laboratorio: n. 1 unità (100%).

Il personale adibito, dipendente dell'ASST, è coordinato e diretto, limitatamente allo svolgimento dei detti compiti e alla percentuale sopra definiti, dal Responsabile della SRC dall'AREU.

Le attività lavorative sono elencate analiticamente nell'allegato A.

Art. 5 Rapporti giuridico - amministrativi

L'ASST provvede alla completa gestione giuridico-amministrativa degli aspetti e delle procedure connesse ai rapporti di lavoro del personale.

L'ASST esercita il potere disciplinare di propria competenza. Al Responsabile della SRC, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, compete l'irrogazione, ovvero la segnalazione all'ufficio competente dell'ASST, per fatti o comportamenti del personale costituenti infrazioni disciplinari.

Art. 6 - Rapporti economici

L'AREU si impegna a corrispondere all'ASST, a titolo di rimborso, gli emolumenti stipendiali (inclusi gli oneri riflessi e IRAP) del personale adibito alla SRC, nonché ogni eventuale rimborso relativo a missioni necessarie per l'espletamento del servizio, nei limiti di quanto determinato dalla vigente legislazione.

L'AREU provvede successivamente a rimborsare all'ASST quanto indicato al capoverso precedente, da considerare come specificato comprensivo di oneri e IRAP, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso (fattura o altra idonea documentazione).

Art. 7 - Adempimenti

Le Parti sono tenute ad adempiere con diligenza alle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione e, ove richiesto, a prestare la loro collaborazione per il raggiungimento degli scopi ivi previsti o indicati dalla Direzione Generale Welfare.

ART. 8 – Imposte e oneri

L'imposta di bollo connessa al presente atto, ai sensi dall'art. 2 della Tariffa - Allegato

A - Parte I del D.P.R. n. 642/72, è stata assolta da AREU per entrambe le Parti.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5

del DPR n. 131/86.

ART. 9 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente

accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il

predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria,

eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Varese.

ART. 10 - Salute e sicurezza sul posto di lavoro

In materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a)

del D.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", tutti gli operatori

cui è rivolta la citata convenzione, ai fini e agli effetti delle disposizioni del predetto

decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", AREU e ASST SETTE LAGHI

si impegnano, pertanto, a farsi carico delle seguenti misure di tutela e dei connessi

obblighi stabiliti dalla normativa richiamata:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37

D.Lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del

21.12.2011, con formazione generale, formazione specifica a carico delle

Parti per gli operatori di propria competenza;

b) "Sorveglianza sanitaria" (art. 41 n. D.Lgs. 81/08) e "Informazione Lavoratori"

(art. 36 D.Lgs. 81/08) a carico delle Parti per gli operatori di propria

competenza.

ART. 11 – Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Codice di

comportamento

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al rispetto del rispettivo Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenuto nel PIAO, e del Codice di Comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 12 – Trattamento dei dati personali

Il Personale da adibire alla SRC è tenuto alla riservatezza sui dati dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "GDPR", Regolamento UE 2016/679 e dal "Codice Privacy", D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

AREU e l'ASST, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione della presente convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti. Inoltre, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano, nell'esecuzione della presente convenzione e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati.

Le Parti dichiarano che, ai sensi del GDPR, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento dei dati (AREU) si impegna a fornire al Personale da adibire alla SRC, in qualità di autorizzato, le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del GDPR. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali.

Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 GDPR e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo (art. 77 GDPR) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 GDPR).

Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima firma digitale.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dr. Massimo Lombardo

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi rappresentata per delega del Direttore Generale dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Clara Pelliccia.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, Le Parti stipulanti

espressamente concordano e approvano specificatamente e per iscritto l'art. 9

relativo alla competenza del Foro.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore

Generale p.t., Dr. Massimo Lombardo.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi rappresentata per delega del

Direttore Generale dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali Dott.ssa Clara Pelliccia.

Allegato A - Schede Attività del personale – rif. Art. 4

Attività personale amministrativo

- Registrazione automatica delle bolle plasma inviato all'industria (programma Emoplas).
- Verifica dei pesi su dati dell'industria (file industria – verifica internet - correzione Emoplas).
- Verifica del frazionamento (fatture) e dei lotti di plasmaderivati inviati al controllo di stato.
- Carico in magazzino dei lotti di emoderivati liberati dal controllo di stato.
- Verifiche congiunte dello stato di magazzino (periodicità mensile).
- Consegna dei plasmaderivati sulla base della richiesta programmata (programmazione semestrale) o estemporanea.
- Registrazione delle bolle di consegna (scarico bolle che pervengono dall'industria in Emoplas web) in conto lavorazione o compensazione.
- Invio alle Aziende comunicazione della fatturazione da effettuare per i plasmaderivati ceduti in conto compensazione.
- Estratto conto periodico sia del plasma conferito sia di tutte le movimentazioni dei plasmaderivati ricevuti o ceduti nelle varie forme (conto lavorazione o compensazione) per intervallo di data.
- Periodica (annuale) rilevazione della totale movimentazione del plasma verso l'industria e dei plasmaderivati in tutta la Regione.
- Aggiornamento settimanale della scorta strategica di emazie e in caso di urgenza ricerca di sangue presso le strutture della Regione.
- Ogni ulteriore attività correlata alla gestione contrattuale o operativa della SRC.

Attività personale di ruolo sanitario non medico

- Verifica del funzionamento del sistema informativo.
- Costituzione di viste logiche delle scorte e delle disponibilità ai fini della compensazione regionale.
- Verifica delle scorte strategiche e non, e indicazione per le eventuali compensazioni.
- Pianificazione dell'estratto conto periodico sia del plasma conferito sia di tutte le movimentazioni dei plasmaderivati ricevuti o ceduti nelle varie forme (conto lavorazione o compensazione) per intervallo di data.
- Verifica periodica del rispetto delle convenzioni in essere.
- Periodica (annuale) verifica della movimentazione del plasma verso l'industria e dei plasmaderivati ridistribuiti in tutta la Regione.
- Implementazione del software per la gestione della tracciabilità dei plasmaderivati a livello clinico e la valutazione dell'appropriatezza della richiesta di plasma derivati.
- Verifica degli scambi di emocomponenti tra SIMT e CLV ai fini della rendicontazione economica.
- Implementazione di nuove tecnologie e progetti per la gestione della medicina trasfusionale.
- Ogni ulteriore attività correlata alla gestione contrattuale o operativa della SRC.

Attività personale tecnico di laboratorio

- Sviluppo di procedure relative alla gestione dei plasma derivati per promuovere l'assegnazione diretta da parte dei SIMT.
- Collaborazione alla implementazione di nuove tecnologie e progetti per la gestione della medicina trasfusionale.
- Ogni ulteriore attività correlata alla gestione contrattuale o operativa della SRC.